Documento firmato digitalmente
Il Relatore
ERNESTO VETRANO

Il Presidente
IGNAZIO FONZO

Sentenza n. 5766/2025
Depositata il 30/06/2025
Il Segretario
VALERIA MUSCOLINO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/06/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO, Presidente
VETRANO ERNESTO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice

in data 20/06/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato il [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar, 14 00100 Roma RM

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. IVA-ALIQUOTE 2006

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo [redacted] depositato il 20/06/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Traina, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. [redacted] notificata il 20 febbraio 2025 tramite PEC, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione intimava il pagamento complessivo di € 41.293,18, di cui € 20.069,10 per tributi IRPEF e IVA relativi agli anni 2005-2006. Il ricorso è stato notificato il 28 febbraio 2025, ossia entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato del 20.2.2025, come da ricevuta PEC in atti. Pertanto, va dichiarato tempestivamente proposto.

Il contribuente ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti; la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata o invalida notifica delle cartelle esattoriali presupposte; l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione; la richiesta di condanna alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) ha eccepito la regolare notifica delle cartelle esattoriali nn. [redacted] e [redacted] avvenute rispettivamente il 13.11.2009 e il 20.10.2014; l'applicabilità del termine di prescrizione decennale, e comunque la validità della sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale COVID-19; l'intervenuta notificazione di atti interruttivi, tra cui un precedente avviso di intimazione del 2014; l'infondatezza del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte rileva che la cartella n. [redacted] asseritamente notificata il 13.11.2009, non risulta validamente notificata, atteso che l'A.d.E.R. ha prodotto soltanto una raccomandata informativa, in difetto della relata e della prova della sequenza procedurale prevista dall'art. 140 c.p.c..
Per la cartella n. [redacted] la notifica sarebbe avvenuta a mani di un "addetto alla casa" presso l'indirizzo "Via [redacted] intestato al "Curatore Avv. [redacted]", soggetto non collegato in alcun modo al ricorrente, che non risulta fallito né sottoposto a procedure concorsuali. Anche in questo caso, non si evince prova di valida notifica.
In ogni caso, il termine di prescrizione quinquennale, applicabile in materia tributaria in assenza di atti aventi efficacia di giudicato, risulta decorso: dalla data della (presunta) notifica dell'ultima cartella (dicembre 2014) alla notifica dell'intimazione (febbraio 2025) sono decorsi oltre 10 anni. La sospensione COVID, come evidenziato correttamente nelle memorie del ricorrente, non si applica retroattivamente a titoli già prescritti prima del 2020, né può colmare un termine prescrizionale già spirato.
Il contribuente ha depositato istanza di rottamazione nel 2017, ma non ha versato alcuna rata: tale circostanza, come pacificamente affermato dalla Cassazione (ex multis, Cass. 10094/2023), non vale come riconoscimento del debito né interrompe la prescrizione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene fondata la censura relativa all'intervenuta prescrizione e alla mancata prova della regolare notifica delle cartelle prodromiche, accoglie il ricorso e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi [redacted] oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Salvatore Traina.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente alle spese, liquidate in [redacted], oltre accessori se dovuti.

Così deciso in Catania il 20 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Dott. Ignazio Fonzo

IL RELATORE
Dott. Ernesto Vetrano